

N. 11/2018 R.G. CP - sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO
Ufficio Fallimentare

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA EX ART 13 COMMA 4 TER E 10 L. 3/2012

Procedura di Sovraindebitamento n. 11/2018 **CEPPATELLI ELEONORA** -

Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. dott. Umberto Sapia

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

rilevato che:

- con decreto in data 23/01/2019 l'intestato Tribunale ha omologato la proposta di accordo presentata in data 07/05/2018, da Ceppatelli Eleonora, c.f. CPP LNR 80R60 C415A, nata a Cecina (LI) il 20/10/1980, residente in Cecina (LI) Via Aurelia Sud;

- la proposta prevedeva:

a) il pagamento dei crediti infalcidiabili, sia privilegiati che chirografari, per un ammontare di € 90.912,00, inseriti nella prima classe, nella misura del 100%;

b) il pagamento dei crediti falcidiabili, sia privilegiati che chirografari, per un ammontare di € 557.320,00, inseriti nella seconda classe, nella misura del 20%, e quindi per un importo da pagare di € 111.464,00;

c) il pagamento dei debiti delle suddette classi prima e seconda, per un importo complessivo di € 202.376,00, in 14 rate semestrali, di cui le prime 6 scadenti al 31/12/2018, 30/06/2019, 31/12/2019, 30/06/2020 (poi prorogata al 31/12/2020 dal "Decreto Liquidità"), 31/12/2020 (poi prorogata al 30/06/2021 dal "Decreto Liquidità") e 30/06/2021 (poi prorogata al 31/12/2021 dal "Decreto Liquidità"), ciascuna nella misura del 4% del debito complessivo, a coprire il 24% del debito stesso, e le successive 8 scadenti al 31/12/2021, 30/06/2022, 31/12/2022, 30/06/2023, 31/12/2023, 30/06/2024, 31/12/2024 e 30/06/2025, ciascuna nella misura del 9,5% del debito complessivo, a coprire il 76% del debito stesso.

- le 6 rate sin qui scadute, di cui l'ultima, per effetto della proroga disposta dal "Decreto Liquidità", al 31/12/2021, sono state pagate, sia pure con qualche ritardo, come riferito dal gestore della crisi nelle sue relazioni;

- la debitrice deducendo che l'esecuzione dell'accordo, che prevede il pagamento di ulteriori 8 rate,

ciascuna di importo pari a oltre il doppio di quelle precedenti (essendo ciascuna nella misura del 9,5% del debito complessivo contro il 4% di quelle precedenti) è divenuto impossibile per causa a sé non imputabili e pertanto che sussistano le condizioni di cui all'art 13 comma 4 ter l. 3/2012, ha avanzato istanza per la modifica dell'accordo omologato;

- la proposta di modifica consiste nel pagamento dell'intero importo della somma residua di € 153.806,02 anziché in 8 rate in 15 rate semestrali scadenti dal 30/06/2022 al 30/06/2029, di cui le prime 13 di € 10.118,80 e le ultime 2 di € 11.130,60;

vista la relazione integrativa del gestore della crisi;

considerato che richiamando l'art 13 comma 3 quater l. 3/2012 il paragrafo 2 debba trovare applicazione l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **07.9.2022 ore 9.00**, disponendo la comunicazione della proposta come modificata e del presente decreto, almeno quaranta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata e facendo loro presente che ex art 11 l. 3/2012 dovranno manifestare il proprio consenso o dissenso rispetto alla modifica della proposta di accordo almeno 10 giorni prima della sopra indicata udienza e che in mancanza sarà ritenuto che abbiano prestato il loro consenso.

Dispone che la proposta come modificata e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale a cura della cancelleria su richiesta del gestore della crisi (nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza) e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese.

Livorno, 7 giugno 2022

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli